

Sì al decreto per il credito di imposta per nuove assunzioni al Sud

Giuseppe Maccarone *Consulente del lavoro in Roma*



Torna il credito di imposta per le nuove assunzioni. Lo prevede l'art 2 del cd. decreto sviluppo approvato giovedì 5 maggio 2011 dal Consiglio dei Ministri

La misura introduce una facilitazione circoscritta ad alcuni territori del Mezzogiorno. Il provvedimento si inserisce nel contesto della così detta fiscalità di vantaggio che ha come obiettivo quello di promuovere e sviluppare la produttività nelle regioni che registrano un ritardo nello sviluppo. Le riflessioni che seguono costituiscono il frutto di un primo esame della disposizione eseguito a breve distanza dalla diffusione del testo normativo e in assenza, ovviamente, di precisazioni e interpretazioni che saranno fornite dagli organismi competenti, alla stregua di quanto avvenuto in passato per provvedimenti analoghi.

Beneficiari

Possono avvalersi della facilitazione i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. La norma identifica i beneficiari con i termini «datori di lavoro»; non vi sono dunque esclusioni. Si tratterà di specificare se sono compresi anche i rapporti di lavoro domestico.

Lavoratori

Il credito di imposta spetta solo se le nuove assunzioni riguardano lavoratori definiti svantaggiati e molto svantaggiati in ambito comunitario dal Regolamento Ce n. 800/2008 (si veda tabella).

Lavoratori

Soggetti svantaggiati

privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

con più di 50 anni di età

con una o più persone a carico e che vivono soli

occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna

membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite

Soggetti molto svantaggiati

lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi

Condizioni

Per ottenere il credito di imposta, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere effettuate nei dodici mesi seguenti la data di entrata in vigore del decreto. I nuovi lavoratori devono realizzare un incremento occupazionale dell'azienda. In particolare è previsto che deve realizzarsi un aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Misura dell'agevolazione

Se si rispettano le condizioni stabilite dal decreto, il datore di lavoro ha diritto a un credito di imposta, diversamente stabilito in relazione alla tipologia di lavoratore assunto. Se si tratta di un soggetto svantaggiato, il decreto stabilisce che il credito a favore del datore di lavoro sia pari al 50% dei costi salariali sostenuti e identificati al punto 15, dell'articolo 2, del regolamento Ce 800/08; vale dire la metà della retribuzione lorda e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Se, invece, si assume un soggetto molto svantaggiato allora il beneficio è concesso per 24 mesi. Il credito spetta anche se si assumono lavoratori a tempo parziale; in tal caso il credito d'imposta deve essere riproportionato in base alle ore prestate, rapportate a quelle previste dal contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Calcolo dell'incremento occupazionale

Per verificare se si ha diritto all'agevolazione fiscale occorre eseguire dei confronti tra i livelli occupazionali aziendali rilevati prima e dopo e dopo le

nuove assunzioni. La verifica va eseguita ogni mese. Sul punto va rilevato che la norma afferma: «*Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 2*». L'arco temporale di riferimento (previsto al comma 2 dell'articolo 2 del decreto) è identificato: «*nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Questa formulazione della norma potrebbe indurre a ritenere che la media dei lavoratori occupati possa essere mobile e non fissa legata, cioè, al momento dell'instaurazione del rapporto. Sul punto, tuttavia, sarà necessario attendere l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Perdita del beneficio

Si perde il diritto al credito di imposta se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello mediamente rilevato e se le nuove assunzioni durano meno di 3 anni (2 anni per le piccole e medie imprese). Il vantaggio fiscale si perde anche se a carico del datore di lavoro vengono definitivamente accertate violazioni non formali,

sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente con sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Utilizzo del credito di imposta

L'agevolazione va inserita nella dichiarazione dei redditi dell'anno di concessione; per il suo utilizzo è prevista esclusivamente la compensazione in F24, entro tre anni dalla data di assunzione. Il credito di imposta non rileva ai fini del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Attuazione

Il decreto prevede l'utilizzo congiunto di risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Per la pratica applicazione del credito di imposta occorrerà attendere, oltre a un decreto ministeriale che regolerà gli impegni economici degli organismi coinvolti, anche il consenso della Commissione Europea.